



COMUNE DI SACCO

PROVINCIA DI SALERNO

Corso Vittorio Emanuele
C.F. 84001390651
e-mail tributi.sacco@libero.it
Tel 0974276900

Prot. n. 5276/10/12/2025

AVVISO PUBBLICO IMPRESE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI
OPERANTI NEL COMUNE DI SACCO(SA)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione a valere sul Fondo Comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023

VISTO

- l'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui "Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarietà con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato Fondo di sostegno ai Comuni marginali";

- l'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui "Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione";

- l'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui "Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i Comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione";

- l'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui "Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli Enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i Comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i Comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari";

- Visto l'Avviso Pubblico del 26.09.2022 prot. n. 3644 con la quale veniva istituita la Manifestazione di Interesse per assegnare le risorse previste dal "Fondo Sostegno ai Comuni Marginali" .

RILEVATO

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 296 del 14 dicembre 2021, è stato ripartito il "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" per gli anni 2021-2023;

PRESO ATTO

che nell'elenco dei Comuni beneficiari è inserito anche il Comune di Sacco cui viene assegnato un contributo, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, di **euro 41.590,44** (totale euro **124.771,44**);

DATO ATTO

- che per le annualità successive alla prima, l'erogazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse, inteso come avvenuta attribuzione del contributo ai soggetti beneficiari da parte del comune, in riferimento alle precedenti annualità, come verificato all'esito del monitoraggio;

- che l'utilizzo delle risorse deve avvenire entro sei mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai singoli Comuni.

- **che per annualità 2023 i fondi sono stati destinati per la lettera b) e c) del decreto**

SI AVVISA

➤ Che, in esecuzione alla delibera di Giunta n. N. 70 del 10.12.2025 si è ritenuto finalizzare la quota di € 31.590,44 del contributo assegnato per l'anno 2023, pari ad € **41.590,44** alla concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole per promuovere e incentivare l'insediamento e l'avvio di nuove attività economiche così da dare nuova linfa al tessuto economico-produttivo locale;

➤ che le imprese ammesse al contributo devono:

- essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, purché intraprendano una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del presente avviso (o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'). Per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO ad esclusione dei codici 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nei territori del comune di Sacco. I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

- **essere in regola con i tributi comunali** e in caso di irregolarità, essa deve essere sanata **prima della partecipazione all'avviso**; in tale fase sarà oggetto di attenzione anche la regolarità del DURC;

- non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

➤ che il contributo è determinato in proporzione al punteggio ottenuto in base ai seguenti criteri, così come stabilito dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 16 Del 22.03.2023

n.	Criterio di valutazione	Punti
1.	TITOLARE CITTADINO RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	10
2.	ETA' DEL CANDIDATO	5= <35 ANNI 1 SE >35 ANNI
3.	TITOLARE DONNA RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE	5
4.	ATTIVITA' NON PRESENTI SUL TERRITORIO	10
5.	IMPIEGO DI PERSONALE CHE PRESENTA FRAGILITA'	5
6.	IMPIEGO DI PERSONALE AGGIUNTIVO	5
7.	LOCALIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO	10

Qualora le domande accolte siano pari superiori a tre l'importo massimo erogabile sarà di €. 10.530,14 su € 31.590,44;

Qualora le domande accolte siano pari a due l'importo massimo erogabile sarà di €. 21.060,29 su € 31.590,44;

Qualora la domanda accolta sia pari a una l'importo massimo erogabile sarà di € 31.590,44;

A parità di punteggio si darà preferenza al candidato di età inferiore.

Che il contributo sarà erogato in seguito alla rendicontazione contenente le fatture e le quietanze delle spese sostenute per l'avvio della nuova attività. Le spese ammissibili, da considerare a netto di IVA, sono le seguenti:

- onorari e parcelle di professionisti per la costituzione di impresa e prestazioni varie collegate all'avvio dell'impresa;

- acquisto di beni strumentali, macchinari, automezzi, ecc.. (non di consumo), incluse spese di montaggio, trasporto e manodopera;

- spese per la realizzazione di strutture, anche in muratura strettamente collegate;

- acquisto di hardware e software per l'attività di impresa, incluso la realizzazione del sito web;

- registrazione e sviluppo di marchi e brevetti;

Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano una istanza, come da modello allegato, al Comune.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune tributisacco@legalmail.it entro e non oltre le **ore 12:00 del 27.12.2025**. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

L'istanza, pena l'esclusione, dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità (Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità);.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti previsti, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammessa una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte:

1. Il Responsabile del Procedimento, per mezzo di una commissione nominata con apposito atto, a scadenza di presentazione delle istanze, procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati dell'avviso e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati richiesti;

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Qualora uno o più documenti, sebbene prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegnerà un termine per la presentazione di chiarimenti e/o integrazioni. Al termine delle operazioni di ricevibilità ed ammissibilità, si procederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili e/o inammissibili.

2. Il RUP e la commissione procederanno con l'assegnazione di un punteggio per ogni istanza risultata ammissibile, in base ai criteri illustrati precedentemente. La conclusione dell'attività istruttoria e della

valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

3. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a compilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili ed a redigerne appositi provvedimenti. Si rappresenta che saranno finanziate le istanze fino a concorrenza dell'importo massimo ammesso a contributo (€ 20.000,00), salvo eventuali economie risultanti dalla seconda misura contributiva deliberata (art. 2, comma 2 lettera c-DPCM30/09/2021).

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito web del Comune di Sacco alla sezione 'Bandi e concorsi' e tale procedura avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti ammessi al finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'articolo 69 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e della rendicontazione relativa alle spese sostenute.

Tale rendicontazione dovrà pervenire entro 60gg dalla notifica di ammissibilità a contributo trasmessa a mezzo PEC a ciascun candidato.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo pec: tributisacco@legalmail.it oppure all'utenza telefonica 0974/276900.

ADEMPIMENTI A CURA DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività istituzionale di controllo;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla domanda di ammissione al finanziamento.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora il beneficiario del contributo non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Se dai controlli si accerti che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari od in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Nel caso in cui la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

In osservanza dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il 5° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande; nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sacco negli orari di accesso al pubblico.

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al T.A.R., rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune

Sacco, 10.12.2025

Ten. Emilio Gallo
